

GIUSEPPE CORASANITI

DIRITTI D'AUTORE E PROSPETTIVA SOCIALE: QUALI OPPORTUNITÀ PER LE BIBLIOTECHE

SOMMARIO: 1. Ai margini o al centro di un campo di battaglia. — 2. La funzione sociale delle biblioteche. — 3. Le Direttive europee e le biblioteche: un quadro contraddittorio. — 4. Prestiti « remunerabili », per i titolari dei diritti: la questione dell'equo compenso. — 5. Piccoli segni di apertura, e possibili segnali di riforma.

1. AI MARGINI O AL CENTRO DI UN CAMPO DI BATTAGLIA.

Quando si parla di diritto d'autore qualche volta si ha la sensazione di trovarsi qualche volta ai margini e sempre più spesso anche al centro di un campo di battaglia nella guerra che oppone i titolari dei « contenuti » agli utenti, da una parte sta chi difende ad ogni costo ed impone qualsiasi costo (economico e sociale), dall'altra chi pretende la conoscenza senza costi e pretende di ridurre gli autori in un ruolo sostanzialmente marginale, privi di diritti e senza garanzie rispetto alla diffusione planetaria ed immediata delle loro opere.

Non sempre è facile distinguere quale delle due posizioni appare fondata, spesso l'una esclude l'altra e sempre più spesso l'una pretende di annientare le ragioni dell'altra, il contenzioso è perpetuo e non solo in sede civile, che sarebbe poi il suo contesto naturale, ma abbonda il ricorso a norme e a tecniche di tutela penale, con una forzatura interpretativa che contrasta quel senso di equilibrio e di ponderazione che dovrebbe accompagnare la tutela dei beni giuridici.

Eppure bisogna prendere atto della realtà senza alcun preconcetto e pregiudizio verso le tecnologie interattive (internet e telefonia della terza generazione), da una parte e dall'altra, la principale critica finora alle iniziative di riforma è stata solo quella di avere (ingiustificatamente) rafforzato il ruolo degli autori (specie nella multimedialità e nella diffusione multicanale), ma in questo

* Relazione al Convegno « I diritti della biblioteca: accesso alla conoscenza, priorità intellettuale e nuovi servizi », Milano 6/7 marzo 2008.

va al di là di ogni fantasiosa ricostruzione « lobbistica » che intravede sempre ogni azione di riforma come frutto di « lobbismo » contrario, cioè come se fosse stata predisposta per favorire questa o quella lobby non presente (altri autori) o in via di formazione (nuovi editori fornitori di contenuti interattivi o *providers*).

Sono proprio le tecnologie in rete che favoriscono un rapporto diretto autore-pubblico, e di questo bisogna prendere atto, come possono avere credibilità le teorie che auspicano un ridimensionamento, se non una completa sparizione del ruolo istituzionale della Siae ed insieme un rafforzamento delle *lobbies*, organizzate formalmente in una sorta di contrattualizzazione permanente — ma « forte » — che forse può schiacciare proprio gli autori *ab origine* (sono infatti proprio le *lobbies* e subito dopo solo le « società di raccolta » a imporre pratiche, costi e canali ed a difenderli). Un disegno del genere potrebbe essere davvero singolare, forse problematico anche dal punto di vista democratico e in contrasto insanabile e radicale proprio con i principi di concorrenza e di apertura del mercato tanto declamati, e del resto in linea con la tendenza attuale alla privatizzazione esasperata dei beni di interesse collettivo e sociale e dell'organizzazione pubblica.

Ma qui sta davvero il punto critico: l'autore è ancora al centro del sistema? E in che modo gli interessi degli autori possono coesistere in modo equilibrato e interattivo con i sistemi di accesso e di conservazione delle opere che non si concepisce se non in funzione di promozione e di tutela della cultura di cui proprio gli autori sono espressione?

E perché mai occorre procedere solo in segno contrario con una sorta di delega in bianco, tranne che per i diritti morali, all'editore e solo all'editore magari organizzato, guarda caso solo con la stragrande partecipazione di multinazionali che possono tutto, dettano tutto, regolamentano tutto?

Può l'interesse economico spingersi fino a condizionare in ogni fase il processo di promozione culturale, persino quando riguarda opere ormai fuori dal contesto del mercato, e può l'interesse economico, pur legittimo, di autori ed editori porsi in contrasto percepibile ma sostanzialmente solo apparente con il circuito di distribuzione culturale che coinvolge le librerie e le biblioteche, operando le une in funzione di una capillare vendita delle opere e le altre in funzione della più ampia conoscenza delle opere stesse?

Il punto problematico, che per molti aspetti è fondamentale, pone il dilemma se i rapporti di forza economica possano o meno essere l'unico elemento condizionante e in che modo invece, occorre rimarcare il ruolo e l'identità culturale del mercato italiano della produzione dei contenuti culturali.

La chiave di volta delle nuove garanzie passa dall'ampliamento dei diritti connessi e il potenziamento del ruolo e della funzione pubblica della Siae, sia pure in una prospettiva di modernizzazione e di partecipazione, l'ampliamento delle possibili licenze

multimediali, la pratica intelligente del «*fair use*» e dei «*common contents*», la capacità di predisporre, quindi, meccanismi di apertura, che partano dal riconoscimento di nuove figure di autore (nel cinema e nella televisione in primo luogo, ma anche nella editoria tradizionale e multimediale) e che possano sfruttare fino in fondo la rete e le nuove tecnologie della comunicazione interattiva per diffondere in modo globale i contenuti sia nel mercato italiano e nel mercato europeo ed internazionale.

Gli strumenti potrebbero essere tanti, partendo ad esempio dalla formazione e dall'informazione, e comunque è molto limitata una rete accademica e di ricerca, pochi sono gli insegnamenti universitari ed ancor meno i *masters* specializzati. Eppure ve ne sarebbe davvero bisogno.

Ma dall'ottica «bellica» in materia di diritto d'autore occorre uscire al più presto, stimolando forme reciproche di condivisione e di considerazione di esigenze che possono e debbono contemperarsi, privilegiando forse garanzie, attenzione e promozione per iniziative a carattere non concorrenziale e commerciale (ed in ciò molto significativamente le normative sul *copyright* e sul *copy-left* possono persino incontrarsi) e semmai evidenziando quelli che sono i punti critici (di vero e proprio «abusivismo» che richiedono interventi di carattere preventivo compatibili con le generali garanzie di carattere individuale e sociale oggi fondamentali nella società e nelle tecnologie interattive di informazione, sempre più globali e sempre più coinvolgenti).

Solo l'ottica «bellica» è incomprensibile nella sua ostinazione, a volte cieca, frena quelle opportunità di sviluppo che le tecnologie digitali offrono alle biblioteche, e solo la persistenza di un conflitto che sembra senza vie d'uscita mette ai margini quelle speranze di promozione culturale e di evoluzione sociale che proprio al sistema bibliotecario ed alla sua funzionalità sono affidate.

2. LA FUNZIONE SOCIALE DELLE BIBLIOTECHE.

La questione della posizione delle biblioteche nell'ambito della disciplina del diritto d'autore appare allora centrale.

Esse rappresentano non un luogo di rischio per i diritti degli autori e degli editori, ma il luogo nel quale prima di tutto proprio la produzione letteraria e culturale viene ad essere distribuita nell'ambito di un rapporto di conoscenza pieno e universale, aperto ad esigenze sociali e collettive, che sono in primo luogo le esigenze dello studio e della ricerca, corrispondenti a precisi obiettivi e diritti costituzionali (art. 9 e art. 33 Cost).

Nelle biblioteche l'opera viene innanzitutto ad essere classificata, indicizzata, consultata: essa cioè viene a formare propriamente una parte essenziale del circuito culturale, quella «aperta» alle vive esigenze degli studiosi di ogni disciplina.

L'opera in un certo senso non è solo « oggetto » di uno scambio o di mercato, ma è liberamente consultabile per chiunque voglia esclusivamente informarsi o documentarsi senza acquistarne il supporto, e tutto questo beninteso non esclude affatto, ma anzi forse il più delle volte implica, in taluni contesti l'acquisto successivo proprio del supporto consultato in un primo momento per finalità di documentazione e di consultazione.

Senza biblioteche non vi sarebbe cultura né alcun sistema culturale appare concepibile.

Ed è significativo che la *dichiarazione sulle biblioteche pubbliche adottata dall'Unesco nel novembre 1995* riconosceva che la libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli individui sono valori umani fondamentali. Essi potranno essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare i loro diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società.

La partecipazione costruttiva e lo sviluppo della democrazia dipendono da un'istruzione soddisfacente, così come da un accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione.

La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale per l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali. Essa viene definita come *forza vitale per l'istruzione, la cultura e l'informazione e come agente indispensabile per promuovere la pace e il benessere spirituale delle menti di uomini e donne.*

Perciò, l'Unesco incoraggia i governi nazionali e locali a sostenere le biblioteche pubbliche e a impegnarsi attivamente nel loro sviluppo e fissa principi generali volti ad assicurare il ruolo sociale delle biblioteche. La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione. I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. Servizi e materiali specifici devono essere forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari, per esempio le minoranze linguistiche, le persone disabili, ricoverate in ospedale, detenute nelle carceri. Ogni fascia d'età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali. L'alta qualità e la rispondenza ai bisogni e alle condizioni locali sono fondamentali. I materiali devono riflettere gli orientamenti attuali e l'evoluzione della società, così come la memoria dell'immaginazione e degli sforzi dell'uomo. Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun tipo di censura ideologica, politica o religiosa, né a pressioni commerciali. È significativo che tra i compiti chiave delle biblioteche, in

un quadro di vero e proprio *servizio universale* l'Unesco individui l'informazione, l'alfabetizzazione, l'istruzione e la cultura, dovrebbero essere al centro dei servizi della biblioteca pubblica ma soprattutto il rafforzamento nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età, il sostegno dell'educazione individuale come del l'autoistruzione e della istruzione formale a tutti i livelli, l'offerta di opportunità per lo sviluppo creativo della persona, la stimolazione della immaginazione e della creatività di ragazzi e giovani, la promozione della consapevolezza dell'eredità culturale, l'apprezzamento delle arti, la comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche, la garanzia dell'accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili, l'incoraggiamento del dialogo interculturale e la protezione della diversità culturale, il sostegno della tradizione orale, la garanzia dell'accesso ai cittadini a ogni tipo di informazione di comunità, la fornitura di servizi d'informazione adeguati alle imprese, alle associazioni e ai gruppi di interesse locali, l'agevolazione dello sviluppo delle capacità di uso dell'informazione e del computer, ed infine il sostegno di attività e i programmi di alfabetizzazione rivolti a tutte le fasce d'età. L'Unesco ribadisce un principio fondamentale, destinato a uniformare qualsiasi regolamentazione e normativa in materia, che cioè in linea di principio, l'uso della biblioteca pubblica deve essere *gratuito*. E questo poiché la biblioteca pubblica rientra nelle responsabilità delle autorità locali e nazionali. Deve essere, perciò, disciplinata da una legislazione « promozionale » specifica e soprattutto (adeguatamente) finanziata dalle amministrazioni nazionali e locali e perciò costituire una « componente essenziale di ogni strategia a lungo termine per la cultura, per la diffusione dell'informazione, dell'alfabetismo e dell'istruzione ».

Se si guarda alla tematica con una coscienza storica è facile osservare che sono state proprio le biblioteche e solo le biblioteche a salvare la nostra civiltà occidentale nel periodo più buio.

Oggi la storia chiede conto e consapevolezza di una responsabilità sociale che in queste istituzioni culturali è in qualche modo connaturata, ma che implica il riconoscimento di una funzione rivolta alla formazione culturale ma insieme anche alla documentazione essenziale per qualsiasi attività umana e scientifica.

3. LE DIRETTIVE EUROPEE E LE BIBLIOTECHE: UN QUADRO CONTRADDITTORIO.

La situazione delle Direttive europee sembra confermare un quadro in qualche modo disomogeneo, ma anche contraddittorio e sostanzialmente confuso: da un lato si affermano eccezioni alle limitazioni di diffusione e distribuzione, la cui fissazione può avvenire ad opera della legislazione statale, dall'altro tuttavia si sottolinea come in ogni caso spetti ad autori ed editori il diritto ad *equo*

compenso per ogni forma di utilizzazione successiva e collettiva delle proprie opere.

Così la *Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale* sottolineava nei suoi «considerando», come «quando un prestito effettuato da un'istituzione aperta al pubblico dà luogo a un pagamento il cui importo non supera il corrispettivo necessario a coprire le spese di funzionamento dell'istituzione, non vi sono vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti ai sensi della presente direttiva» e che è necessario introdurre un regime che assicuri che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori ricevano un'irrinunciabile equa remunerazione e mantengano la possibilità di affidare l'amministrazione di questo diritto a società di gestione collettiva che li rappresentano. Inoltre l'equa remunerazione può essere versata sulla base di uno o più pagamenti da effettuarsi in qualsiasi momento, all'atto della stipulazione del contratto o successivamente, ma affermando anche che è necessario proteggere almeno i diritti degli autori, per quanto riguarda il prestito pubblico, *prevedendo un regime specifico*. Pertanto l'art. 5 della Direttiva sanciva il principio per cui gli Stati membri possono derogare al pagamento dei diritti connessi per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, *a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri — in definitiva — hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale*. Inoltre è ammessa per gli Stati membri anche la possibilità di *esonere «alcune categorie di istituzioni» dal pagamento della remunerazione*.

E di qui nasce il primo aspetto della confusione normativa europea, che sovrapponendo «prestito» — *che non è sempre una attività economica* — e «noleggio» che attività economica invece è senza dubbio finisce per sovrapporre anche funzione economica e funzione di promozione culturale sottoponendo l'una e l'altra al riconoscimento per autori (ed editori) di una remunerazione il cui unico senso, in una visione ragionevole del sistema alla luce della complessità delle articolazioni del sistema bibliotecario potrebbe individuarsi in una forma di compenso differenziato destinato ad incidere soprattutto sulle strutture pubbliche (o ad accesso pubblico) consentendo agli utenti di fruire in modo gratuito delle opere disponibili.

Se si considera la *Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione* vanno in primo luogo segnalati i suoi «considerando» (34), per cui «*si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni o limitazioni (alla disciplina del pagamento dei diritti d'autore e di equo compenso) in determinati casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo*

didattico e scientifico o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari ». Ed inoltre (35) si osserva che « *In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso* ». Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo compenso — secondo la Direttiva — deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla direttiva. *In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento. Ancora (40) « Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione. Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura "online" di opere o altri materiali protetti* ». La direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi opportuno incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione. Tra l'altro si sottolinea l'esigenza di prevedere (46) *il ricorso alla mediazione (e non già quindi all'uso indiscriminato del contenzioso giudiziario) quale ausilio per utenti e titolari dei diritti a risolvere le loro controversie*.

Un primo segno di mutamento è contenuto nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale « *Scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation* » del 2007 nella quale si intravedono importanti segnali di apertura al mondo delle biblioteche pubbliche mediante la *promozione di una cultura europea dell'accesso e della disseminazione delle risorse scientifiche*.

Nel documento si sottolinea l'importanza dello sviluppo di politiche di *open access* con particolare riferimento ad Internet (2003 *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences*

and Humanities) e si insiste sulla importanza di tali politiche nel quadro della società dell'informazione e delle politiche europee in tale direzione, invitando ad una riflessione comune il Parlamento e la Commissione europea.

È evidente che una punta di coerenza dovrebbe richiedere una iniziativa di completa revisione della attuale disciplina comunitaria relativa alle biblioteche pubbliche ed universitarie in ambito europeo, fino a costituire una vera e propria rete a disposizione degli studiosi ma soprattutto fino ad abbattere le barriere artificiali e artificiali costituite da una improvvida normativa penalizzante, in definitiva, soprattutto per autori ed editori scientifici ai margini del circuito dei finanziamenti, cui proprio il sistema delle biblioteche può assicurare una visibilità ed una eventuale consultazione di dettaglio, fino ad un possibile stabile contatto in ambito europeo e globale.

Si tratta, però, di avere il coraggio di sostenere un cambiamento epocale, di incoraggiare il sostegno concreto alla cultura non attraverso sistemi « chiusi » e « proprietari » destinatari di provvigioni secondo criteri statici quanto obsoleti, ma attraverso sistemi « aperti » alla società civile e attenti alla evoluzione delle tecnologie informatiche.

4. PRESTITI « REMUNERABILI », PER I TITOLARI DEI DIRITTI: LA QUESTIONE DELL'EQUO COMPENSO.

La normativa italiana in materia di diritto d'autore prevedeva originariamente che il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non fosse soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione.

L'impianto originario della legge 633 del 1941, come è noto prevedeva all'articolo 69 che « Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, *al quale non è dovuta alcuna remunerazione* ».

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 26 ottobre 2006 (C-198/05), ha giudicato tale disciplina in contrasto con gli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, poiché l'Italia ha esentato dall'obbligo di remunerazione tutte le istituzioni per il prestito pubblico, sebbene la direttiva limitasse questa possibilità soltanto per « *alcune categorie di istituzioni* ».

Con l'art. 132 del decreto legge del 5 ottobre 2006 n. 262 convertito nella legge 24 novembre 2006 n. 286 le parole « *non è dovuta alcuna remunerazione* » sono state quindi, soppresse, defi-

nendo il prestito con oggetto esclusivamente a categorie di opere ben definite quali:

a) gli *esemplari a stampa* delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i *fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento*, siano esse sonore o meno, *decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.*

Con la medesima legge 286/2006 è stato istituito un *Fondo per il diritto di prestito* presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in recepimento della direttiva 92/100/CE, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del *Fondo per il diritto di prestito pubblico*. Il Fondo è ripartito dalla SIAE tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo¹. Tali disposizioni si applicano *ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti.*

Sempre secondo l'art. 69 della legge n. 633 per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è *consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in unico esemplare dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse so-*

¹ I criteri di ripartizione del Fondo, concordati tra la Direzione generale per i beni librari e le categorie interessate, approvati dalla Conferenza permanente Stato Regioni sono stati individuati con D.M. 18 giugno 2007 e stabiliscono la distribuzione in percentuale tra autori, editori, interpreti, esecutori. Per le opere a stampa la suddivisione è al 50% autori e al 50% editori, per i fonogrammi al 30% agli autori e 30% agli editori 20% ai produttori e 20% agli artisti interpreti ed esecutori;

per i videogrammi 30% autori e 30% editori; 20% produttori originali di opere audiovisive e 20% artisti interpreti ed esecutori. La individuazione del volume dei prestiti eseguiti dalle biblioteche pubbliche, (biblioteche pubbliche statali, biblioteche di enti locali) si basa su una apposita indagine statistica, necessaria per attribuire alle tipologie di opere in prestito parti del Fondo. Alle opere a stampa e audiolibri è riservato l'83% del Fondo, mentre ai fonogrammi il 5% e ai videogrammi il 12%.

nore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

5. PICCOLI SEGNI DI APERTURA, E POSSIBILI SEGNALI DI RIFORMA.

Una fondamentale funzione informativa, almeno in apparenza, riveste l'articolo 71-ter della legge n. 633 (introdotto con il D.Lgs. 68/2003 in attuazione della Direttiva del 2001) che fissa, almeno in linea di principio, la libertà di comunicazione o la messa a disposizione « *destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza* ».

La norma si limita tuttavia a comportare la possibilità di libero accesso agli archivi bibliotecari mediante terminali « dedicati » e si presta a facile critica di possibile obsolescenza e ragionevolezza nel punto in cui sembra limitare la sua portata ad apparati « situati (fisicamente) nei locali delle biblioteche. È evidente invece che essa andrebbe, e forse con urgenza, interpretata nel senso della piena legittimità di consultazioni on line e comunque a distanza tramite internet mediante reti telematiche ad accesso aperto o condizionato. Pur tuttavia è bene sottolineare che gli unici materiali consultabili sembrano essere i testi antichi (ma anche il materiale d'archivio cinematografico in caso di decorrenza dei termini temporali dei diritti), sostanzialmente cioè entro una dimensione strettamente limitata ».

Molto interessante potrebbe essere una riforma destinata a inserire, ad esempio, tutta la produzione bibliografica « *fuori mercato* » ad esempio destinata al macero.

Importanti notazioni sono anche contenute nella relazione introduttiva del Prof. Gustavo Ghidini al nuovo progetto di riordino della materia del diritto d'autore presentato al Ministro Rutelli dal Comitato consultivo per il diritto d'autore nel 2007.

Si osserva ad esempio che, quanto al c.d. limite della compatibilità comunitaria, che l'attuale normativa italiana, oggetto delle proposte di riforma, contiene restrizioni *assenti nel testo comunitario*.

Così è, ad esempio, per il limite del quindici per cento entro cui è consentita la riproduzione per uso personale anche di opera esistenti in biblioteche pubbliche; o per il divieto di riproduzione ad uso personale non solo di « spartiti sciolti » ma anche di « partiture musicali »; e ancora per la limitazione, già ricordata, della libertà di citazione di soli « brani o parti di opere » e ancora (il che appare davvero molto grave e in contrasto persino con le posizioni e convenzioni Onu a garanzia dei disabili) la limitazione nella fruizione

delle opere protette per i portatori di handicap limitata ai fini personali, limitazione *introdotta dalla legge italiana ma non rinvenibile nella direttiva europea*. Sono questioni semplici, essenziali che attendono risposte a livello normativo.

E risposte chiare.